



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TRASPORTI

Determinazione N. 3447 / 2016

Responsabile del procedimento: FUSCO NICOLA

Oggetto: **REVOCA N. 2/2016 DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA**

Il dirigente

Richiamata la nota della Sezione di Polizia Stradale di Treviso, prot. n. TVPE30/2015/235, acquisita al protocollo di questa amministrazione con n. 87370 del 13/10/2016, e la successiva nota prot. 88024 del 17/10/2016, con la quale ha segnalato che:

- a seguito di attività di indagine incentrata su attività illecita del superamento dell'esame teorico a quiz previsto per l'ottenimento del titolo abilitativo alla guida da parte di diversi candidati presso diverse Motorizzazioni Civili delle Regioni Veneto e Lombardia effettuato con mezzi fraudolenti (sistemi di ricezione/trasmissione segnali audio/video per l'ottenimento delle risposte esatte ai quiz proposti), in data 22/09/2016 è stata emessa dal Gip del Tribunale di Padova "Ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, l'obbligo di presentazione e dimora" nell'ambito del procedimento penale instaurato presso la Procura della repubblica di Padova;
- in data 03/10/2016, veniva posto agli arresti domiciliari [Omissis..], nato a [Omissis..] e residente a [Omissis..] socio accomandatario della società "[Omissis..]" con sede a [Omissis..] ;

richiamata altresì la nota prot. n. 88999 del 19/10/2016, con la quale questo Servizio ha comunicato alla società in oggetto, l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'esercizio dell'attività dell'"[Omissis..]" nei locali siti a [Omissis..], e dell'"[Omissis..]", nei locali siti in [Omissis..], gestite dalla società sopra citata, per mancanza di requisiti morali ai sensi dell'art. 123, comma 9, lett. a), del D.Lgs. 285/1992, prevedendo, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, la società in oggetto:

- la facoltà di far pervenire alla Città Metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti, le proprie giustificazioni e documenti;
- la possibilità di prendere visione degli atti del suddetto procedimento presso l'ufficio del Servizio Trasporti;

dato atto che con nota prot. n. 95774 del 11/11/2016, questo Servizio ha consentito l'accesso agli atti richiesto dalla società in oggetto con nota acquisita al protocollo con num. 95649 del 11/11/2016 e dato atto, altresì che alla data odierna, non sono pervenute a questo Servizio giustificazioni o documenti;

visti:

- l'articolo 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), nel disciplinare le autoscuole, stabilisce, tra l'altro:
- al comma 2, che esse sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica delle province ;
- al comma 3, che i compiti di queste ultime in materia di dichiarazioni di inizio di attività e di vigilanza amministrativa sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro per le

- infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento;
- al comma 5, il possesso di determinati requisiti per lo svolgimento dell'attività di autoscuola, tra cui anche quello che il titolare/legale rappresentante "risulti di buona condotta";
 - al comma 9, lett. a) che l'esercizio dell'autoscuola è revocato quando siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

ritenuto che non ci siano ragioni per ritenere tali condotte non avvenute nella loro materialità;

considerato che l'attività posta in essere (sistemi di ricezione/trasmissione segnali audio/video per l'ottenimento delle risposte esatte ai quiz proposti) finalizzata al superamento dell'esame teorico a quiz previsto per l'ottenimento del titolo abilitativo alla guida da parte di un numero elevatissimo di candidati presso diverse Motorizzazioni Civili delle Regioni Veneto e Lombardia, a prescindere dalla responsabilità penale, sia rilevante per la effettiva ed intrinseca gravità dei fatti direttamente connessi all'esercizio dell'attività di autoscuola, anche in relazione al numero di soggetti coinvolti per il clamore mediatico assunto, tanto che non può che conseguire un disvalore insito nella condotta del socio accomandatario e responsabile professionale delle autoscuole in oggetto;

valutato che tali fatti siano rilevanti in funzione dell'esigenza di tutelare e garantire gli interessi pubblici coinvolti nell'attività di autoscuola, non possono considerarsi limitati al solo corretto funzionamento della stessa e al generale rispetto delle norme, anche in funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma comprendono particolarmente le peculiari finalità didattico - educative dell'autoscuola (con particolare riguardo allo specifico interesse alla formazione di maturi e consapevoli utenti della strada);

considerato quindi, che la complessiva condotta del soggetto sopra indicato faccia venir meno i requisiti morali e della buona condotta previsti dall'art. 123 del codice della Strada;

tutto ciò premesso, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 285/1992, e successive modifiche,

DETERMINA

di revocare l'esercizio delle seguenti autoscuole: "[Omissis..]" nei locali siti a [Omissis..], e "[Omissis..]", nei locali siti in [Omissis..], gestite dall'impresa "[Omissis..] [Omissis..] [Omissis..], con sede a [Omissis..].

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- entro sessanta giorni dalla data della sua ricezione ricorso al T.A.R. Veneto;
- entro centoventi giorni dalla data della sua ricezione ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI
atto firmato digitalmente